

atti civili che vertono presso il tribunale di prima cognizione di Cagliari tra lui e il tipografo Felice Muscas, essendo questi il solo testimonio che sia stato esaminato nell'intentatogli processo criminale.

Se la Camera consente, s'invierà questa lettera alla Commissione incaricata d'esaminare la requisitoria dell'avvocato fiscale generale di Cagliari contro il suddetto deputato.

(La Camera assente.)

La Camera essendo in numero, metto ai voti l'approvazione del verbale.

(È approvato.)

Essendo sabato prossimo il primo giorno del mese, e dovendosi quindi rinnovare gli uffici, prego perciò gli uffici attuali a volersi riunire nei giorni di domani e dopodomani per compiere i loro lavori.

Il deputato Lachenal scrive che per motivi particolari è costretto a mandare la sua rinunzia da deputato.

Consulto la Camera se voglia accettare la rinunzia del deputato Lachenal.

*Voci.* Non ha ancora prestato giuramento.

**PRESIDENTE.** Quantunque non abbia ancora prestato il giuramento, non cessa di essere deputato dal momento della sua elezione; il giuramento è solo necessario perchè assuma l'esercizio delle sue funzioni.

Pongo ai voti la rinunzia del deputato Lachenal.

(È accettata.)

#### DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ECCEZIONE A FAVORE DEI CUSTODI DELLE CARCERI SUI CUMULI DEGLI STIPENDI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo all'eccezione a favore dei custodi delle carceri pei cumuli degli stipendi (Vedi vol. *Documenti*, pag. 585).

Leggo il progetto della Commissione:

« *Articolo unico.* L'eccezione contenuta nell'articolo 9 della legge 14 maggio 1851 a favore dei militari dell'arma dei carabinieri reali, o di altro corpo addetti all'amministrazione di pubblica sicurezza è estesa anche ai militari che fanno, o saranno chiamati a far parte del corpo dei guardiani delle carceri giudiziarie e di pena. »

La discussione generale è aperta.

**PERNATI, ministro dell'interno.** Il Ministero dichiara di accettare intieramente la redazione siccome venne proposta dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Se niuno domanda la parola, consulto la Camera se voglia passare alla discussione dell'articolo della legge.

(La Camera assente.)

Rileggo l'articolo unico della legge (*Vedi sopra*).

**SALMOUR.** Proporrei di sostituire alle parole: « corpo dei guardiani » quelle di « personale delle carceri giudiziarie e di pena; » e ciò per mantenere in favore di quegli impiegati l'eccezione che fa oggetto della presente legge.

Nello stato attuale delle cose colla designazione di « corpo dei guardiani » si comprende realmente tutto il personale amministrativo delle carceri giudiziarie; imperocchè, ad eccezione di Torino e di Genova, dove vi sono direttori, in tutte le altre carceri del regno la direzione, l'amministrazione e la custodia sono affidate alle varie classi di guardiani; ma se coll'andar del tempo si credesse utile al servizio carcerario il

mutare il nome che hanno presentemente i guardiani, ai quali è affidata la direzione delle carceri giudiziarie, potrebbe per avventura nascere il dubbio se questi guardiani designati con diversa denominazione siano realmente contemplati nella eccezione di cui si tratta.

Ora, o signori, essendo ventilato nel seno del Consiglio generale delle carceri un siffatto mutamento di nome, è necessario di andar incontro ad ogni dubbio che potrebbe nascere sull'interpretazione della legge, sostituendo, come propongo per emendamento, alle parole « corpo dei guardiani » queste altre: « personale delle carceri giudiziarie e di pena. »

**PEIRONE, relatore.** Siccome l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Salmour non altererebbe la sostanza della legge, così per parte della Commissione non ho difficoltà di accettarlo.

Io credo anzi che la Camera possa tanto più accettarlo, in quanto che lascia maggiormente in libertà il Ministero nel fare quelle modificazioni che si sono ravvisate necessarie ai regolamenti che reggono il personale degli impiegati delle carceri giudiziarie.

**PRESIDENTE.** L'emendamento consisterebbe nel sostituire alle parole *corpo dei guardiani* queste altre: *personale delle carceri giudiziarie e di pena*.

Rileggo l'articolo così emendato:

« L'eccezione contenuta nell'articolo 9 della legge 14 maggio 1851 a favore dei militari dell'arma dei carabinieri reali o di altro corpo addetti all'amministrazione di pubblica sicurezza è estesa anche ai militari che fanno o saranno chiamati a far parte del personale delle carceri giudiziarie e di pena. »

Lo pongo ai voti.

(*Succede la votazione per alzata.*)

È approvato.

**BOTTONE.** Non è approvato quest'emendamento.

*Voci.* La controprova.

**PRESIDENTE.** Si farà la controprova.

**BOTTA.** Favorisca rileggere l'articolo emendato.

**PRESIDENTE.** Rileggerò l'articolo emendato (*Vedi sopra*).

**POLTO.** Domando la parola.

Mi pare che le espressioni della legge dovrebbero essere molto più esplicite e che dovrebbero dire: « del personale addetto alla custodia delle carceri » limitando così il significato alle persone cui si riferisce.

**PRESIDENTE.** Il signor Salmour acconsente a questa aggiunta?

**SALMOUR.** Vi acconsento.

**PRESIDENTE.** La Commissione non si oppone a questa redazione?

**PEIRONE, relatore.** Opinerei che si avesse a dire: « personale destinato alla custodia delle carceri » perchè il vocabolo *addetto* è già usato prima in questo articolo.

**BOTTONE.** A me pare che la proposta del deputato Salmour darebbe luogo ad alcune ambiguità, e che ne resterebbero tuttavia eziandio coll'emendamento dell'onorevole signor Polto.

Crederei quindi miglior partito attenerci alla proposta della Commissione, e perciò insisterei perchè ad essa fosse data la preferenza.

**PRESIDENTE.** Comincerò per mettere ai voti l'emendamento che sostituisce alle parole *corpo dei guardiani*, queste altre: *personale addetto alla custodia*.

**SINEO.** Domando la parola.

L'onorevole preopinante forse non ha ben ponderate le conseguenze del suo emendamento. Il personale si estende